Il Presente Verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.TO Dott. Romolo Del Balzo	F.TO Dott. Giuseppe Di Cicco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal **11/05/2007**

Il Segretario Generale

Minturno, lì **11/05/2007** F.TO Dott. Giuseppe Di Cicco

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, lì 11/05/2007

IL RESPONSALE
Ufficio Copie
COMUNE DI MINTURNO
UFFICIO COPIE
Il Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

☐ Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

☐ Dichiarata immediatamente eseguibile

COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

COPIA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: **10**

del **27/04/2007**

Oggetto: Approvazione Regolamento T.A.R.S.U.

L'anno **duemilasette** addi' **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **15.30** **e seguenti** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione

All'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri (indicati con una x)

Giuseppe Sardelli	**Sindaco** ☒				
Romolo Del Balzo	☒	Izzo Giovanbattista	☒	Zasa Americo	☒
Graziano Paolo	☒	Tuccinardi Franco	☒	Faticoni Maurizio	☒
Parente Angelo	☒	Conte Ercole	☒	Granata Maurizio	☐
Sparagna Antonio	☒	Riccitelli Antonio	☒	Mallozzi Franco	☐
Baldascino Giovanni	☐	Di Girolamo Mario	☒	Russo Giuseppe	☐
Ruberto Mario	☒	Ferrara Massimo	☒	Colacicco Maurizio	☒
Marino Filippo	☐	Saltarelli Fabio	☒		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Di Cicco

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

Raffaele Chianese	☐	Massimo Moni	☒	Livio Pentimalli	☒
Aristide Galasso	☒	Fausto Larocca	☒	Antonio Romano	☐
Gianfranco Colacicco	☒				

Il Presidente del Consiglio **Dott. Romolo Del Balzo** dichiara valida la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta **pubblica** sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.L.G.S. 18.08.2000 n. 267 ha espresso parere:

per quanto concerne la regolarità tecnica, il responsabile del servizio inter.: F.to **RAG. ANTONIO RASILE**
FAVOREVOLE

gg

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione commissariale n. 742 del 28/10/95, con la quale, in applicazione delle norme di cui al Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, veniva approvato il nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani";

Visto che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si rende necessario apportare significative modificazioni al suddetto regolamento comunale;

Visto altresì:
- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- l'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la modalità di riscossione dei tributi di regioni ed enti locali;
- l'art. 1, comma 7, del D. L. 29 dicembre 2000, n. 392 concernente i criteri di determinazione della tassa di cui trattasi nonché dei costi del relativo servizio;

Ritenuto, anche per una più chiara lettura del regolamento e per l'economia della consultazione, di dover revocare la precedente deliberazione e dare corso all'approvazione di un nuovo regolamento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

Consigliere Ercole CONTE Consigliere Ercole CONTE lamenta la circostanza chela Commissione consiliare non è stata coinvolta in alcuna decisione in merito al proposto Regolamento. Inoltre propone l'aggiunta all'art. 12, comma 1 punto 7, l'esclusione delle abitazioni al fine di favorire un'interpretazione univoca della norma, che il Consiglio Comunale accoglie;

Consigliere Maurizio COLACICCO si associa alla denuncia del Consigliere Conte e dichiara il voto di astensione perchè ritiene il regolamento carente per alcuni aspetti che illustra e propone delle migliorie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti n. 16 - votanti n. 13 - astenuti n. 3 (i Consiglieri: Conte Ercole, Zasa Americo e Colacicco Maurizio);

Con n. 13 voti favorevoli

D E L I B E R A

1) Di revocare la propria precedente deliberazione commissariale n. 742 del 28/10/95, meglio richiamata in narrativa, che viene sostituita dalla presente;

2) Di approvare il nuovo «Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani», che si compone di n. 52 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato ..... alla delibera
G.C. - C.C. N. 10 del 27-4-2007

COMUNE DI MINTURNO

Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		**CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**
1	Oggetto del regolamento	24	Il funzionario responsabile
2	Ambito di applicazione - Limite temporale	25	Sanzioni e interessi
	CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO	26	Lotta all'evasione
3	Zone di applicazione	27	Superficie di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria.
4	Presupposto della tassa		
5	Locali ed aree scoperte non tassabili (per legge)		**CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**
6	Soggetti passivi		
7	Locali in multiproprietà	28	Compenso incentivante al personale addetto
8	Locali ed aree tassabili	29	Utilizzazione del fondo
9	Locali ed aree non utilizzate		**CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**
10	Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche	30	Principi generali
	CAPO III - TARIFFAZIONE	31	Informazione del contribuente
11	Obbligazione tributaria	32	Conoscenza degli atti e semplificazione
12	Riduzioni di tariffe	33	Motivazione degli atti - contenuti
13	Agevolazioni	34	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente
14	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	35	Interpello del contribuente
15	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio		**CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**
16	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio	36	Accertamento con adesione
17	Gettito del tributo	37	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
18	Tariffe	38	Procedura per l'accertamento con adesione
19	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	39	Atto di accertamento con adesione
20	Tassa giornaliera di smaltimento	40	Adempimenti successivi
	CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI	41	Perfezionamento della definizione
21	Denunce		**CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI**
22	Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni	42	Disposizioni finali
23	Sgravi e rimborsi	43	Rinvio ad altre disposizioni
		44	Variazioni del regolamento
		45	Tutela dei dati personali
		46	Norme abrogate
		47	Individuazione delle unità organizzative
		48	Termine per la conclusione dei procedimenti
		49	Pubblicità del regolamento
		50	Casi non previsti dal presente regolamento
		51	Rinvio dinamico
		52	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.

2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.

2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente alla applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 3
ZONE DI APPLICAZIONE
(Art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa in misura intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 4
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
(Art. 62, commi 1, e 4 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superfici sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

misura della riduzione	distanza dal contenitore più vicino
0%	non più di 400 ml.
60%	non più di 1000 ml.
70%	oltre 1000 ml.

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 14, 15 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 50% della tariffa ordinaria.

ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI (PER LEGGE)
(Art.62, comma 2 del D.Lgs n.507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. A tal fine sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;

d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, su idonea documentazione e sulla base di obiettivi elementi direttamente rilevabili ad insindacabile giudizio dell'Ente, o prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali;

f) i locali a celle frigorifere e locali di essiccazione (senza lavorazione);

g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;

h) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali , tossici o nocivi, fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 8, comma 3;

i) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/1994;

l) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio del culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

m) le superfici dei locali e delle aree degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, destinate ed effettivamente utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività agonistica-sportiva;

n) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;

o) aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

p) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

3. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

ART. 6
SOGGETTI PASSIVI
(Art. 63 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. **4**, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

ART. 7
LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ
(Art. 63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 8
LOCALI ED AREE TASSABILI
(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettivita` in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

3. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 70%, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. .

ART. 9
LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se arredati o allacciati ai servizi di rete elettrico, idrico etc.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di allaccio alle utenze come sopra[], di attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10
ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
6 - paglia e prodotti di paglia;
7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
10 - feltri e tessuti non tessuti;
11 - pelle e simil-pelle;
12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
20 - nastri abrasivi;
21 - cavi e materiale elettrico in genere;
22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.
Infine,
C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

CAPO III - TARIFFAZIONE

ART. 11
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
(Art. 64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 12
RIDUZIONI DI TARIFFE
(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1. Abitazioni con unico occupante	20%
2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune	10%
3. I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	25%
4. Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	30%
5. Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	20%
6. Accessori: cantine, garage e porticati	75%
7. Aree scoperte con l'esclusione delle abitazioni	50%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. La riduzione di cui al punto 1 della tabella è concessa alle condizioni sostanziali e formali ed alle seguenti ulteriori condizioni:

a) la verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto, esistente alla data del 20 gennaio di ciascun anno con effetto dall'anno successivo dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica.
Comunque, la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq. 45.

5. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:

a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente per un periodo inferiore a 180 gg. risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione,

indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

6. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

7. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo (derivanti, cioè, da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientale, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione, comunque, non può eccedere il 50% della tariffa ordinaria.

8. Per la riduzione di cui al punto 4 della tabella è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).

9. La riduzione tariffaria di cui al punto 7 è concessa se le aree esterne sono adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti.

10. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

ART. 13
AGEVOLAZIONI
(Art.67, comma 1 del D.Lgs n.507/1993)

1. La tassa è ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche pubbliche o private.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa ai sensi dell'art. 67 comma 3 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

ART. 14
RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI
(Art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. E' stabilita la riduzione della tassa:

a) del 10% nel caso di attività produttive commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, tale da comportare, a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza;
b) del 10% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25% e, quindi, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del Comune;
c) del l5% nel caso delle attività suddette, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 61. comma 3, del decreto.

2. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa per non più di 3 anni, decorrenti da quello successivo all'anno in cui sono stati sostenuti i costi, e, comunque, per un ammontare complessivo che non può superare il 50% dei costi suddetti; quella di cui alla lettera b) è concessa sulla tassa dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti, ed è applicabile anche nei confronti della tassa relativa alle abitazioni civili sempreché sussistano le condizioni sopraindicate.

ART. 15
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO
(Art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori vicinori, nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non è effettuata in regime di privativa comunale, la tassa è dovuta:

a) in misura del 40% della tariffa, se l'insediamento dista non più di 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta;
b) in misura del 30% della tariffa, se l'insediamento dista più di 1.000 mt. dal punto suddetto.

2. Se si verifica all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 10% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
4. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 16
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
(Art. 59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 20% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 17
GETTITO DEL TRIBUTO
(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla giunta comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Ai fini della determinazione del costo dei servizi viene considerata, in virtù del combinato disposto dell'Art. 31 comma 23, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7 del D.L. 27 dicembre 2000 n. 392, l'intero costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'Art. 7 del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22.

ART. 18
TARIFFE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

ART. 19
LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

(Art. 62, c. 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

N.D.	ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
1	▪ lavanderie a secco, tintorie non industriali	70%
2	▪ laboratori fotografici, eliografie	70%
3	▪ autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	70%
4	▪ gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici.	70%
5	▪ laboratori di analisi	70%
6	▪ autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	70%
7	▪ allestimenti, insegne.	70%
8	▪ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	70%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 20
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

ART. 21
DENUNCE
(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia all'ufficio comunale «Tributi» - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune, da compilare in ogni loro parte.

2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al comune.

3. La denuncia di inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il **20 gennaio successivo** alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate, in caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 5, 12, 15, e 16.

4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del decreto.

5. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.

7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.

8. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

9. L'obbligo imposto dall'art. 63, comma 4, del decreto all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento non sussiste negli anni successivi a quello di presentazione dell'elenco, qualora gli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato siano sempre gli stessi compresi nell'elenco precedente.

10. L'amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare, in uno con l'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da addebitare ai singoli condomini ai sensi dell'art. 11 comma 4.

11. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

12. La denuncia - richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

13. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del successivo art.26, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

ART. 22
RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

1. La riscossione spontanea del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni è effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

2. La riscossione delle violazioni dovute all'attività di accertamento dell'Ufficio a seguito della notifica di accertamento per omessa o per rettifica di superfici da assoggettare a Tassa Rifiuti Solidi Urbani, devono essere effettuati dallo stesso contribuente che intenda aderire formalmente all'Accertamento, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, mediante versamento sul c.c.p. n. 126200043 intestato a "Comune di Minturno – Servizio di Tesoreria Comunale" applicando la sanzione ridotta al 25% e specificando nella causale del c.c.p. l'esatta indicazione della Adesione all'Avviso di Accertamento ricevuto.

ART. 23
SGRAVI E RIMBORSI
(Artt. 59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti, entro i termini previsti dall'art. 75 del decreto, con atto del funzionario responsabile a seguito di apposita domanda da produrre nel termine decadenziale di 2 anni dal pagamento ed è eseguito previa comunicazione al contribuente.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione.

4. Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2 del decreto , s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del D.P.R. n. 602/1973 .

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 24
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla giunta comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 25
SANZIONI E INTERESSI
(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993 e L.296/06)

1. Per le seguenti infrazioni:
   a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
   b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
   c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
   d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507;

trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 516,46.

4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

5. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

6. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'Art .1 comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua: n1,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse legale vigente nel tempo.

7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 26
LOTTA ALL'EVASIONE

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:

A) <u>FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASSA CON IL SUO UFFICIO</u>

1. Assicura la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 21 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente".
2. La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 è conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore sono raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo.
3. E' impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede sono sempre tenute in ordine alfabetico e riportano i dati principali relativi all'utenza.

B) <u>SERVIZIO COMUNALE DI URBANISTICA E DI EDILIZIA PRIVATA</u>

1. Assicura all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione trasmettendo anche copia delle nuove Concessioni Edilizie o Sanatorie con tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile della T.A.R.S.U.

C) <u>UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA</u>

1. Assicura all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione trasmettendo copia delle cessioni di fabbricato,

copia delle autorizzazioni rilasciate per attività di artigianato, nonché copia delle comunicazioni di fitti estivi; è sempre a disposizione per sopralluoghi e controlli richiesti dall'Ufficio Tributi.

D) **SERVIZIO COMMERCIO**

1. Assicura all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

E) **SERVIZIO DEMOGRAFICO – STATO CIVILE**

1. Assicura la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, assicurano, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 27
SUPERFICIE DI RIFERIMENTO PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' PRIVATA A DESTINAZIONE ORDINARIA.

1. Ai sensi dell'art. 70, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la superficie di riferimento delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, non può essere inferiore, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, all'80 per cento della superficie catastale delimitata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua l'incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del Territorio secondo le modalità di interscambio stabilito con provvedimento del direttore dell'agenzia stessa; verifica la corrispondenza della superficie tassata con le risultanze catastali e modifica d'ufficio, con effetto dal 1° gennaio 2005, le superfici che risultano inferiori alla percentuale di cui al precedente comma 1. Della modifica d'ufficio ne dà tempestiva comunicazione al contribuente interessato.
3. Se negli atti catastali mancano gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il funzionario responsabile del tributo invita i soggetti intestatari catastali a presentare all'ufficio provinciale dell' Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, entro il termine di sessanta giorni, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
4. Per il mancato adempimento di cui al precedente punto 3 da parte del soggetto interessato, entro i termini fissati, trova applicazione la sanzione amministrativa da € 100 a € 300

CAPO VI - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

ART. 28
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. In relazione alla potestà regolamentare statuita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

a) Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 10% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni della tassa ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

ART. 29
UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1. Le somme di cui al precedente art. 28, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dalla giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:
il 5% e il 10%;
b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:
il 5% e il 10%;
c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:
il 20% e il 80%;

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO VII - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART. 30
PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 31
INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 32
CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 33
MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
   a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
   b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
   c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 34
TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce un una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 35
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 36
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)

1. È introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di al precedente art. 26.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ART. 37
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
   a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
   b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

ART. 38
PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli **36** e **37** può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

ART. 39
ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta ad un quarto.

ART. 40
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito su c.c.p. entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di cui al precedente articolo 39 con le modalità di cui al precedente art. 22.

2. Le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere rateizzate in un massimo di numero quattro rate.

L'importo da versare, contestualmente alla richiesta di rateizzazione, come prima rata, deve essere pari al 30% dell'importo dell'Accertamento.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia fideiussoria fino all'importo di € 2,500.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

ART. 41
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 40, comma 1, con la rateizzazione di cui al successivo comma 2.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 43
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

ART. 44
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 45
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 46
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 47
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Art. 26	Lotta all'evasione	Servizio Edilizia e Urbanistica
2	Art. 26	Lotta all'evasione	Servizio Polizia Locale
3	Art. 26	Lotta all'evasione	Servizio Commercio
4	Art. 26	Lotta all'evasione	Servizio Demografico e Stato Civile
5	Art. 26	Lotta all'evasione	Tutti i servizi
6	Restanti 51 Articoli	Applicazione ed esecuzione del presente Regolamento	Servizio Finanziario – T.A.R.S.U.

ART. 48
TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	30 giorni
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	60 giorni
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	60 giorni
4	Richiesta scritta di informazioni e notizie	30 giorni
5	Risposta ad esposti	30 giorni
6	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	180 giorni

ART. 49
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 50
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
b) lo statuto comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 51
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 52
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007.